

Codice DB1014

D.D. 5 novembre 2013, n. 454

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Battisti 1" - codice univoco VC-P-00385 e "Battisti 2" - codice univoco VC-P-00386, ubicati nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Livorno Ferraris (VC) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 27 maggio 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "*Battisti 1*" – codice univoco VC-P-00385 e "*Battisti 2*" – codice univoco VC-P-00386, ubicati entrambi nella particella catastale n. 133 del foglio di mappa n. 13 censiti al C.T. del medesimo Comune di Livorno Ferraris (VC).

Entrambi i pozzi, profondi ciascuno circa 156,00 metri, sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'area di salvaguardia proposta ricompre sia superfici a destinazione agricola sia superfici urbanizzate dell'abitato di Livorno Ferraris con presenza di infrastrutture asservite all'area urbana; tuttavia la presenza di strutture residenziali, ricreativo-sportive e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile – pari a 37,00 l/s per il pozzo "*Battisti 1*" e a 15,00 l/s per il pozzo "*Battisti 2*" – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dai pozzi; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette di ciascun pozzo;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette di ciascun pozzo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Pozzo Battisti 1" – codice univoco VC-P-00385 – SII131 e "Pozzo Battisti 2" – codice univoco VC-P-00386 – SII132 – Reg. R. 11/12/2006 n. 15/R - scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Livorno Ferraris (VC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, in data 28 dicembre 2012.

In merito alla proposta presentata l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 9 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole evidenziando che i controlli eseguiti sulle acque emunte dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, risultando conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

Anche l'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, con nota in data 5 gennaio 2012, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nella medesima nota ha tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- vengano rimossi i materiali abbandonati presenti all'interno dell'area di salvaguardia;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- quale strategia di protezione dinamica del prelievo nel suo complesso e in considerazione della presenza a monte delle captazioni di un sito contaminato, venga attivato un sistema di monitoraggio della qualità delle acque in arrivo ai punti di presa per verificare l'eventuale presenza di inquinanti e programmare eventuali adeguate strategie d'intervento.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 448 (parte), 430 (parte) e 173 (parte) del foglio di mappa n. 7 censiti al C.T. del Comune di Livorno Ferraris (VC). In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Livorno Ferraris (VC), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai pozzi acquedottistici denominati "*Battisti 1*" – codice univoco VC-P-00385 e "*Battisti 2*" – codice univoco VC-P-00386, ubicati nel Comune di Livorno Ferraris (VC), è riconosciuto al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile estratte mediante pozzo sottoscritto in data 16 dicembre 2008 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 524, in data 30 marzo 2009 (portata massima complessiva pari a 9,51 l/s, corrispondenti ad un volume annuo derivabile di 300.000,00 metri cubi).

Successivamente, su richiesta dello stesso Gestore, la Provincia di Vercelli, con la determinazione n. 1176, in data 2 maggio 2012, ha assentito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la variante alla concessione di derivazione d'acqua di cui alla determinazione n. 524 del 30 marzo 2009 consistente nell'inserimento di una portata massima derivabile pari a 37,00 l/s per il pozzo "*Battisti 1*" e pari a 15,00 l/s per il pozzo "*Battisti 2*" e nell'aumento del volume annuo derivabile da 300.000,00 metri cubi a 500.000,00 metri cubi.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 13 giugno 2013.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio dei due pozzi, pari a 37,00 l/s per il pozzo "*Battisti 1*" e a 15,00 l/s per il pozzo "*Battisti 2*";

accertato che i pozzi acquedottistici denominati "*Battisti 1*" – codice univoco VC-P-00385 e "*Battisti 2*" – codice univoco VC-P-00386, ubicati nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006 che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire la salvaguardia della risorsa captata e l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- la presenza di strutture residenziali, ricreativo-sportive e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto

dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

– l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 448 (parte), 430 (parte) e 173 (parte) del foglio di mappa n. 7 sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sottoscritto dal Sindaco del Comune di Livorno Ferraris (VC), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione della Provincia di Vercelli n. n. 524, in data 30 marzo 2009, con la quale è stato approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile estratte mediante pozzo sottoscritto in data 16 dicembre 2008 con il quale è riconosciuto al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dai pozzi acquedottistici denominati "*Battisti 1*" – codice univoco VC-P-00385 e "*Battisti 2*" – codice univoco VC-P-00386, ubicati nel Comune di Livorno Ferraris (portata massima complessiva pari a 9,51 l/s, corrispondenti ad un volume annuo derivabile di 300.000,00 metri cubi);

vista la determinazione n. 1176, in data 2 maggio 2012, con la quale la Provincia di Vercelli ha assentito – su richiesta del medesimo Gestore – alla variante alla concessione di derivazione d'acqua di cui alla determinazione n. 524 del 30 marzo 2009 consistente nell'inserimento di una portata massima derivabile pari a 37,00 l/s per il pozzo "*Battisti 1*" e pari a 15,00 l/s per il pozzo "*Battisti 2*" e nell'aumento del volume annuo derivabile da 300.000,00 metri cubi a 500.000,00 metri cubi;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 9 dicembre 2011 – prot. n. 0058620;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, in data 5 gennaio 2012 – prot. n. 1683;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno Ferraris (VC) n. 42, in data 28 dicembre 2012, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 27 maggio 2013 – prot. n. 593, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – "*Biellese, Vercellese, Casalese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

#### *determina*

a) L'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati “*Battisti 1*” – codice univoco VC-P-00385 e “*Battisti 2*” – codice univoco VC-P-00386, ubicati nel Comune di Livorno Ferraris (VC), è definita come risulta nell'elaborato “Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati “*Pozzo Battisti 1*” – codice univoco VC-P-00385 – SII131 e “*Pozzo Battisti 2*” – codice univoco VC-P-00386 – SII132 – Reg. R. 11/12/2006 n. 15/R - scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 37,00 l/s per il pozzo "Battisti 1" e a 15,00 l/s per il pozzo "Battisti 2".

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 448 - parte, 430 - parte e 173 - parte del foglio di mappa n. 7 del comune di Livorno Ferraris), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Livorno Ferraris (VC), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, Piano che dovrà essere inviato sottoforma di comunicazione alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Livorno Ferraris (S.I.I. S.p.A.), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque in arrivo ai punti di presa, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Livorno Ferraris, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Agata Milone